



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 – 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059/896511 pec: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

C.F. 00237070362 - P.I. 00176690360

Area Tecnica

Servizio Ambiente - Rapporti Operativi con Partecipate

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE N. 17 DEL 25/07/2023

OGGETTO: TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA COMUNE DEL GENERE CULEX S.P.P. PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE NEL COMUNE DI NONANTOLA - FINO AL 31 OTTOBRE 2023

SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura della zanzara comune, della zanzara tigre e degli altri insetti vettori;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 27/03/2023 che ha approvato il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - Anno 2023";

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 5/6/2019 per la "Prevenzione ed il Controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*)" tutt'ora vigente;

Vista la comunicazione del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna prot.0680522.U. del 12/07/2023, assunta al protocollo comunale con n. 17392 del 12/07/2023, avente ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Modena", con cui è stata segnalata la circolazione del virus West Nile a seguito della sorveglianza entomologica e veterinaria attivata dal Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi anno 2023 e riportante l'elenco delle azioni da mettere in campo da parte dei comuni per aumentare l'attività di contrasto alla diffusione del virus;

In particolare per i Comuni, il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o in quelle pedecollinari e collinari, si raccomanda di:

1. continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antinavale di competenza dei Comuni e intensificare le attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati;

2. effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi;

3. sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà.

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre, con cui condividono molti focolai larvali e che svolgono la loro azione durante le ore serali-notturne;

Preso atto che è importante e necessario che anche i privati cittadini, le Associazioni, le Organizzazioni di volontariato, ecc.. collaborino con l'Amministrazione Comunale per contrastare la diffusione delle malattie trasmesse dalle zanzare, in particolare il virus West Nile e pertanto è necessario che anche in occasione di manifestazioni serali o notturne da loro organizzate, che si svolgano in aree verdi all'aperto, anche urbane, nelle quali siano previsti afflussi superiori alle 200 persone, facciano eseguire interventi straordinari adulticidi avvalendosi di ditte specializzate della disinfestazione;

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara Culex su tutto il territorio comunale con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a tutto il mese di Ottobre 2023, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare specificatamente indicate dalla Regione Emilia-Romagna prot.0680522.U. del 12/07/2023, assunta al protocollo comunale con n. 17392 del 12/07/2023, sopra richiamata;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore fino al 31 ottobre p.v., ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerato quindi che si rende necessario procedere senza indugio alle seguenti misure urgenti: obbligo di effettuazione di interventi adulticidi qualora si svolgano manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone all'aperto, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde, nelle ore serali/notturne, conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e .m.i; Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 689/81 e s.m.i.

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte,

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone all'aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde, anche urbane, è fatto obbligo:

- di effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi secondo le modalità indicate nelle *“Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare”* reperibili al link <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>

- che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati/pubblici debba essere comunicata preventivamente (almeno 7 giorni prima dell'intervento) utilizzando il modulo **“COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO”** (Allegato 1) da inviarsi a:

- *Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena*, Strada Martiniana 21 Loc. Baggiovara (MO), tramite fax al numero 059 – 3963875 o mediante PEC all'indirizzo dsp@pec.ausl.mo.it;
- *Comune di Nonantola*, via Roma 41, oppure tramite fax al n. 059-546290 o , mediante PEC all'indirizzo comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it;

- la ditta specializzata incaricata ad effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione **“DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA”** della comunicazione (Allegato 1) e disporre con congruo

anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di apposti avvisi (secondo il modello Allegato 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;

- gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di esecuzione regolamentate per legge e indicate nelle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022";

- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;

- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;

- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;

- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;

- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;

- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;

- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;

- se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

AVVERTE

- che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge (con facoltà di eseguire gli interventi necessari in danno del soggetto inadempiente) e con applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, fatte salve le specifiche sanzioni previste per legge e/o per Regolamenti;

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall'art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Modena, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al **31 ottobre 2023**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

ovvero

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Allegati alla presente ordinanza:

- **Allegato 1:** Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti pericolosi pubblici – Dichiarazione di trattamento adulticida;

Allegato 2: Avviso di trattamento adulticida.

NONANTOLA, 25/07/2023

Sindaco
Dott.ssa Federica Nannetti
Sottoscritto digitalmente